

### **2.3. CATASTO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO - CONDENSATORI EVAPORATIVI**

Per torre di raffreddamento si intende in questo provvedimento ogni tipo di apparato evaporativo (e.g. torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall'impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido.

La definizione adottata in questo provvedimento esplicita ed estende ad apparati assimilabili, la specificazione di torre di raffreddamento utilizzata dall'Istituto Superiore di Sanità nelle linee guida (*Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome – ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1 del D.Lgs 281/1997 – sul documento recante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”, siglato il 7 maggio 2015- Rep. Atti n. 79/CSR*).

Con art. 60 bis1 *“Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi”* della legge regionale 33/2009 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”* (recentemente aggiornato con art. 36, comma 1, lett. a della l.r. 6 giugno 2019, n. 9) Regione Lombardia ha disposto l'obbligo per i comuni di predisporre e curare il registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio.

In tal senso come previsto dal comma 5 dell'articolo 60 bis1 si riporta la *“Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi”*, predisposta in riferimento alle Linee guida ISS sopra citate e a seguito del confronto tecnico con esperti del Politecnico di Milano – Dipartimento Energia.

I responsabili (proprietari o gestori) di torri di raffreddamento – condensatori operativi invieranno ai Comuni tali schede con tempistiche previste dal sopracitato articolo 60 bis1:

ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi ed ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni (comma 3);

entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio (comma 4).

I Comuni acquisiscono le informazioni presenti nella scheda allegata (Sub Allegato B *“Torri di raffreddamento”*). L'insieme delle schede ed il relativo indice costituiscono il *“Catasto delle torri di raffreddamento - condensatori evaporativi”*, predisposto in riferimento alle Linee guida ISS sopra citate e a seguito del confronto tecnico con esperti del Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia.

Richiamate le buone pratiche di manutenzione e di gestione delle torri di raffreddamento indicate dalle sopraccitate Linee Guida, si ricorda che i gestori dell'impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale ATS nei momenti di controllo:

- documento di valutazione e gestione del rischio legionella;
- presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti;
- schema dell'impianto, planimetria e documentazione fotografica;
- registro di manutenzione dell'impianto;
- schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione

#### 2.4. SALUTE E AMBIENTE

In continuità con la DGR X/1046 del 17.12.2018, par. 8.7.1, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PRP in tema di riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, e ad aggiornamento di rilevazioni in parte attivate nel passato si forniscono alcune precisazioni in merito alla tempistica con cui rendere i rapporti degli studi epidemiologici realizzati nell'ambito di accordi interistituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia e altri), in parte già confluiti nel progetto "EpiAmbNet", e le esperienze praticate da ogni ATS per l'inserimento del modulo salute e ambiente nei percorsi formativi rivolti a MMG e PLS, unitamente alla quota di operatori che ne hanno beneficiato (sul totale degli MMG e PLS del territorio).

Si chiede che entrambi siano rese disponibili entro il 30 ottobre p.v., al fine di consentire la realizzazione di un corretto momento di confronto con i Servizi.

#### 2.5. REGISTRAZIONE DEI FLUSSI DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML)

L'attuazione della DGR X/6472/2017 con cui è stata ridefinita la rete delle UOOML comporta il perfezionamento della rendicontazione delle attività da queste erogate, a vantaggio – all'origine – dell'uniformità di trattamento del cittadino/lavoratore che accede al Servizio Sanitario Regionale per la disciplina della Medicina del Lavoro. In continuità con le Regole DGR X/1046 del 17.12.2018 e con la DGR XI/1537 del 15.4.2019, recante le determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati, si forniscono indicazioni amministrative in ordine alla corretta erogazione di visite mediche ambulatoriali, esami strumentali e di indagini su sospette malattie professionali, effettuate dall'ASST sede di UOOML su richiesta dei diversi utenti - ATS, MMG, specialisti di altro reparto ospedaliero, aziende (datore di lavoro e medico competente).

Con specifico riguardo al flusso 28/SAN, la prestazione erogata dalle UOOML – prescritta con ricettario rosso - trova copertura nel Fondo Sanitario Regionale (centro di costo: Medicina del Lavoro – codice 25) e per i casi in cui la sua fruizione debba svolgersi in regime di gratuità dal lavoratore, sarà introdotto il regime di esenzione. La DG Welfare sta provvedendo ad adeguare il tracciato 28/SAN alle nuove disposizioni, introducendo l'esenzione del ticket in corrispondenza della prestazione ambulatoriale erogata dalla UOOML per indagine di malattia professionale, ovvero nei casi in cui il lavoratore sia inviato all'ASST sede di UOOML dai Servizi PSAL delle ATS o dai MMG e medici dei reparti ospedalieri attraverso il flusso SISS di Segnalazione di Malattia Professionale (SMP). Nel caso in cui il lavoratore si presenti autonomamente alla UOOML, la stessa prescriverà la